

N. CRON. TEL. 147/2020

Proc. n. 1247/2019 V.G.

N. 11/2019 Reg. Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

\* letto il ricorso presentato il 16/04/2019 dalla   
 con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, essendo la sede sociale della ricorrente in

\* letta la relazione dell'OCC dott. Mario Caputo, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa contenendo gli elementi necessari alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che la debitrice odierna ricorrente:

- è sovraindebitata, in quanto gravata, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente, da debiti verso istituti di credito e (per un importo contenutissimo) verso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, per il complessivo ammontare di € 2.772.563,17;

- l'esposizione debitoria è per la gran parte rinveniente dalla posizione di fideiussore assunta dalla odierna ricorrente in favore della società  Va osservato al riguardo che il fideiussore che ha garantito debiti relativi ad attività di impresa o professionale può avvalersi dello strumento della liquidazione del patrimonio;

- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, essendo società agricola, come tale, in relazione alla attività economica esercitata, sottratta alle procedure concorsuali anche se esercitata in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall'art. 7, co. 2-bis della L. n. 3/2012 a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi; in particolare, gli imprenditori agricoli appaiono altresì facoltizzati a proporre il procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. considerato che, pure in assenza di espressa previsione nel citato art. 7 co. 2-bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell'accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14-quater, risulta evidente che gli imprenditori agricoli



possano accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento in modo diretto (v. Trib. Ravenna, Sez. fall., 15/02/2016);

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

\* ritenuto che nella liquidazione debbano essere ricompresi anche i crediti di cui all'attivo della società indicati nel bilancio della società al 31/12/2018 in € 41.217,00;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

liquidatore il dott. Domenico Calvano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

compresi nella liquidazione anche i crediti verso terzi della società;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

#### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

#### **Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

#### **Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



### **Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

### **Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (art. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

### **Ordina**

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Foggia, 03/03/2020.

**Il Giudice**

*(dott.ssa Caterina Lazzara)*

